



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

Ordinanza n. 118 del 26/06/2018

Prot. n. 7134 del 26/06/2018

**ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO
DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES,**
ad integrazione/modifica dell'Ordinanza Sindacale di Inagibilità n.251 del 21/11/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 alle ore 3,36 hanno avuto inizio una serie di gravi eventi sismici di magnitudo pari e superiore a 6.0 della scala Richter, seguiti da scosse comunque di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.184/2016, dove a seguito del verbale di sopralluogo, prot. n. 10883 del 09/11/2016, effettuato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando di cratere per l'Emergenza C.O.A. di Arquata del Tronto, si disponeva la parziale modifica della precedenza ordinanza n.175/2016 con il consenso all'accesso e la permanenza

nell'immobile di proprietà privata ubicato in frazione Trisungo, adibito all'esercizio dell'attività di farmacia (collocato fuori dalla zona rossa), Foglio 31, mappali 472 sub.5, di proprietà del Sig. Palmarocchi Loris, nato a Grottazzolina (FM) il 11/08/1946 e Angioy Maria Angela, nata a Benetutti (SS) il 09/01/1951, entrambi residenti in Frazione Trisungo n.9/c;

VISTA l'istanza di sopralluogo n. **11079** presentata dal Geom. Fiori Mauro, come responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale di Arquata del Tronto, per la redazione della nuova scheda AeDES a seguito dei nuovi eventi sismici del 26 e 30 Ottobre 2016;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data **15/11/2016** da parte della squadra di rilevamento danno **P1342**, sull'edificio sito in **ARQUATA DEL TRONTO (AP)** Fraz.**Trisungo, via Salaria 6/c**, identificato al Catasto al Foglio 31 Mappale 472 sub.3-4-5-6, con i seguenti intestatari:

- Sig. Palmarocchi Loris, nato a Grottazzolina il 11/08/1946, residente in Frazione Trisungo n.9/c;
- Sig.ra Angioy Maria angela, nata a Benetutti il 09/01/1951, residente in Frazione Trisungo n.9/c

da cui risulta che all'edificio è stata attribuita la seguente valutazione:

Esito "C" - Scheda AEDES - Edificio parzialmente inagibile dal punto di vista strutturale, con il provvedimento alla transennatura degli ingressi dell'unità abitativa al piano terra (lato ovest) e unità commerciale al piano secondo (lato nord);

RICHIAMATA la successiva ordinanza Sindacale del Comune di Arquata del Tronto n°251 del 21/11/2018 veniva modificata la precedente Ordinanza Sindacale n.184/2016 e si disponeva la parziale inagibilità dell'unità abitativa al piano terra (lato ovest) e dell'unità commerciale al piano secondo (lato nord), inibendone l'utilizzo ai proprietari, agli occupanti a qualunque titolo ed a chiunque possa accedervi;

PRESO ATTO:

-della nota dell'Ufficio speciale della Ricostruzione con la quale autorizzava per l'immobile in esame la progettazione all'intervento di miglioramento sismico (rif.pratica.123) richiesta dall'ing. Alessio Giammaruto, tecnico incaricato dalla ditta proprietaria, tramite perizia asseverata ai sensi dell'art.2 comma 4 dell'OCSR n.19 del 07/04/2017 e ss.mm ed ii.;

-dell'ulteriore nota dell'Ufficio speciale della Ricostruzione con la quale comunicava, per l'immobile in oggetto, l'esito favorevole alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo L4 (stato di danno superiore al gravissimo) - rif. Pratica n.18, dell'ing. Alessio Giammaruto trasmessa con nota prot. com.n.759 del 24/01/2018, ai sensi dell'Art.6-bis dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.19/2016;

-che dalle indicazioni presenti nella Perizia Asseverata dell'ing. Alessio Giammaruto, corredata anche della determinazione del livello operativo, emerge un marcato danneggiamento dovuto alle lesioni/distacchi sui pannelli di tamponatura e tramezzi in sintesi di seguito riportato:

F) DESCRIZIONE ED ENTITA' DEL DANNO CAUSATO DAL SISMA, CON RIFERIMENTO AGLI ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO DEL DANNO E ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA. (tratto dalla perizia)

I pannelli di tamponatura ed i tramezzi risultano frequentemente scollegati dal telaio in c.a. ed in maggioranza presentano lesioni passanti e non passanti di grave entità.

Al piano terra più del 60% delle tamponature e dei tramezzi principali riporta lesioni passanti di ampiezza maggiore a 5mm.



Al piano -1 ed al piano primo la maggioranza dei tramezzi risulta danneggiata da lesioni passanti e si hanno inoltre distacchi di quest'ultimi dalle tamponature.

Al piano -1, al piano terra ed al piano primo sono notevolmente diffuse anche lesioni non passanti che interessano sia i tamponamenti che i tramezzi. In tutte e tre le elevazioni appena citate si assiste inoltre al distacco delle tamponature della struttura portante in c.a, oltre e numerose aperture lesionate. Infine, nella quasi totalità delle tamponature al piano terra, lungo il muretto del terrazzo a lato Ovest e in particolare del filo 1 al piano primo si è verificato un ribaltamento dei pannelli fuori dal piano.

Il solaio dell'ampio terrazzo più alto è visibilmente fessurato in estradosso.

-che nell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento (rif. pratica n.123) e nella valutazione favorevole alla determinazione preventiva del livello operativo (rif. pratica n.18), l'ufficio Speciale della Ricostruzione, nell'ultimo periodo specifica: *"che l'autorizzazione e lo stato di danno contenuto all'interno della valutazione del livello operativo in argomento non esprime valutazioni in merito alle schede AeDES e conseguenti ordinanze di inagibilità"*;

VISTO l'art.6-bis dell'OCSR n.19/2017 avente ad oggetto "determinazione preventiva del livello operativo" ed in particolare il comma 3-bis, il quale recita: *"Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non può comportare la rivalutazione dell'esito di agibilità risultante dalla scheda AeDES"*

PRESO ATTO

- che l'ufficio tecnico comunale, nella persona del responsabile del servizio territorio e ambiente Geom. Mauro Fiori e del funzionario dell'ufficio tecnico arch. Francesco Capanna, ha effettuato un sopralluogo nell'immobile in argomento, in data 14/06/2019, constatando:

- l'avvenuto sgombero dell'immobile;

- l'effettivo quadro fessurativo, il quale evidenzia la compromissione delle tamponature e dei tramezzi su tutti i livelli dell'immobile, anche nel locale commerciale destinato a "Farmacia", con concrete possibilità di crolli degli stessi nei livelli primo e secondo, senza rilevare evidenti danneggiamenti alla struttura portante in c.a., così come tra l'altro già descritto nella perizia asseverata dell'ing. Alessio Giammaruto, la quale ha ottenuto l'esito favorevole da parte dell'Ufficio Speciale della ricostruzione di Ascoli piceno e Fermo (rif. pratica n.123 e n.18);

- che nello stesso documento istruttorio il Responsabile del Servizio testualmente recita: *"sussiste un rischio concreto per l'incolumità degli occupanti anche per la parte precedentemente ritenuta agibile e si consiglia pertanto di provvedere all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti atti a dichiarare l'inagibilità dello stesso senza sgombero in quanto già effettuato."*

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;



VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;



DICHIARA,

a integrazione/modifica dell'Ordinanza Sindacale di Inagibilità n.251 del 21/11/2018, l'inagibilità completa dell'immobile sopra descritto, definito catastalmente al Foglio 31 Mappale n.472 sub.1-2-3-4-5-6, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

1 - il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

2 – che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile.

Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

- A notificare la presente ordinanza ai seguenti proprietari dell'immobile:

- Sig. Palmarocchi Loris, nato a Grottazzolina (FM) il 11/08/1946, residente in Frazione Trisungo n.9/c;
- Sig.ra Angioy Maria angela, nata a Benetutti (SS) il 09/01/1951, residente in Frazione Trisungo n.9/c
-

- A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG);
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale.



Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza

sull'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e smi, viene individuato quale Responsabile del procedimento il Geom. Fiori Mauro - Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto, contattabile al numero 0736/809122.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dalla Casa Comunale, li 24/06/2019



IL SINDACO

P.I. Aleandro PETRUCCI